

# UN UTILE MEMO PER I COLLEGGHI PIU' GIOVANI



## Incentivazione all'acquisto della prima casa



Ricordiamo, di seguito, la previsione in essere a livello di Gruppo riguardante l'acquisto della prima casa da parte dei Colleghi neo assunti (art. 17 Protocollo di Intesa Sindacale del 14 agosto 2007).

*“Al fine di favorire l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dei Dipendenti che saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, con età anagrafica al momento dell'assunzione non superiore a 30 anni, l'Azienda terrà a proprio carico le spese relative all'onorario professionale del notaio chiamato a stipulare l'atto di mutuo, a condizione che l'acquisto avvenga entro 10 anni dall'assunzione stessa.”*

Al fine di ottenere il rimborso delle spese relative all'onorario professionale del notaio per la stipula dell'atto di mutuo, i Colleghi interessati devono inoltrare alla Direzione Risorse Umane della propria Azienda il documento di spesa attestante il costo sostenuto.

Sempre con riferimento alle concessioni di mutuo per l'acquisto prima casa a dipendenti, ricordiamo a tutti i Colleghi che, in aggiunta all'agevolazione di cui sopra, sono comunque fatte salve - nelle diverse Banche e Società del Gruppo - le previsioni ed i trattamenti in materia rivenienti da accordi e intese aziendali.



# Previdenza complementare



Ricordiamo inoltre ai Colleghi neo assunti, qualora non lo avessero ancora fatto, di aderire al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dalla normativa in essere all'interno dell'Azienda di appartenenza, in quanto **l'iscrizione al Fondo pensione non avviene automaticamente all'atto dell'assunzione ma deve essere richiesta dal Lavoratore.** A tal fine, ricordiamo ai Colleghi che i nostri Dirigenti sono sempre a completa disposizione per chiarimenti e per ogni eventuale indicazione operativa.

**E' certamente utile rimarcare che la mancata adesione al Fondo pensione comporta la perdita del versamento della quota contributiva a carico dell'Azienda** (la misura della contribuzione aziendale è stabilita dagli Accordi integrativi vigenti nelle diverse Aziende del Gruppo reperibili sul nostro sito [www.falcriubi.it](http://www.falcriubi.it)), oltre a rappresentare un importante pregiudizio futuro anche alla luce delle vigenti disposizioni in materia pensionistica.